

**LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.**

**Art. 4, comma 30**

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

**30.** All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: **«per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.** Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».